

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE GIURIDICA

NUMERO 83
AGOSTO / SETTEMBRE 2026

AGSZ Studio di Avvocati

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it

IN QUESTO NUMERO

ANTITRUST

Abuso di posizione dominante: le principali novità introdotte con le nuove Linee Guida della Commissione UE sull'art. 102 TFUE

Pagg. 3 - 4

CYBER RESILIENCE

Cyber Resilience Act: nuovi obblighi di segnalazione per chi fornisce software

Pag. 5

CONTRATTI

Abuso di dipendenza economica: non basta il solo squilibrio contrattuale

Pag. 5

LAVORO

1. *Smart working*: niente licenziamento senza accordo scritto se il datore ha già tollerato la prassi

2. Buono pasto: matura dopo sei ore consecutive di lavoro

3. Licenziamento illegittimo: la scelta delle 15 mensilità fa perdere la NASpl

4. La deposizione testimoniale del dipendente può giustificare il licenziamento

Pagg. 6 - 8

PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Decadenza per non uso della frazione italiana di un marchio internazionale

2. Fine dei provvedimenti cautelari "eterni" in materia di proprietà industriale e diritto d'autore

3. La validità del marchio anteriore deve persistere fino alla decisione sull'opposizione

Pagg. 8 - 10

RESPONSABILITA' CIVILE

Regolamento PPWR – gli imballaggi in magazzino si considerano già "immessi sul mercato"

Pag. 10

RESPONSABILITA' 231

1. Inefficace il Modello 231 troppo generico

2. IA e responsabilità 231: nuove regole per le aziende

Pagg. 11 - 12

SOCIETA'

Riforma delle sanzioni amministrative per le società quotate (TUF)

Pag. 12

ANTITRUST

Abuso di posizione dominante: le principali novità introdotte con le nuove Linee Guida della Commissione UE sull'art. 102 TFUE

In data 3.9.2026 la Commissione UE, DG Concorrenza, ha adottato le nuove Linee Guida sull'abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE) sostitutive di quelle del 2009 e che codificano la giurisprudenza recente della Corte di Giustizia UE con l'obiettivo di aumentare la certezza del diritto e la coerenza applicativa tra Commissione, autorità nazionali e giudici nazionali, pur restando non vincolanti per questi ultimi.

i) **Safe harbour al 40% di mercato**: reintrodotta, dopo la sua omissione nella bozza del 2024, il principio per cui la dominanza è generalmente improbabile al di sotto del 40% di quota di mercato, salvo eccezioni (es. dipendenza dei clienti dall'impresa).

ii) **Nuova distinzione tra dominanza e potere di mercato**: il potere di mercato è misurabile su una scala graduata, mentre la dominanza è una soglia binaria; le imprese "ultra-dominanti" potranno beneficiare di un onere probatorio ridotto a loro carico, ma anche subire una valutazione più severa delle condotte.

iii) **Dominanza nei mercati secondari (after-market)**: viene introdotto un test a quattro condizioni cumulative (scelta informata del cliente, probabilità di esercitare la dominanza, adattamento sufficiente, tempestività) per determinare quando la dominanza nel mercato primario riverbera detto potere nel mercato secondario: si tratta di una novità rilevante per produttori di beni con componenti/ricambi proprietari.

iv) **Dominanza collettiva e coordinamento algoritmico**: le Linee Guida segnalano esplicitamente che gli algoritmi possono facilitare la coordinazione tacita anche in contesti complessi, aprendo la strada a un'applicazione più frequente dell'art. 102 TFUE alla dominanza collettiva, finora rara.

v) **Presunzioni ridotte**: solo l'esclusiva commerciale è presunta abusiva: la bozza prevedeva presunzioni per numerose condotte (sconti fidelizzanti, prezzi predatori, compressione dei margini, ecc.), ma il testo finale riserva la presunzione di distorsione della concorrenza alla sola esclusiva commerciale (*exclusive dealing*), riducendo l'inversione dell'onere della prova per le altre pratiche.

vi) **Nuovi abusi dannosi "per se" (by-object)**: viene introdotta una nuova categoria di abusi intrinsecamente anticoncorrenziali, analoga agli accordi

restrittivi per oggetto ex art. 101 TFUE, che comprende pratiche come il *pay-for-delay*, lo smantellamento di infrastrutture dei concorrenti e l'imposizione di condizioni discriminatorie di accesso al mercato, per le quali la *rebuttal* della presunzione è eccezionale.

vii) **Restrizioni di accesso come categoria autonoma**: le restrizioni di accesso a ecosistemi, interfacce, dati e piattaforme sono riconosciute come categoria distinta di abuso: la negazione di accesso anche a input non indispensabili può essere abusiva se il dominante ha già aperto il sistema a terzi, superando i criteri più restrittivi della sentenza Bronner.

viii) **Self-preferencing**: nessuna presunzione generale: il trattamento favorevole dei propri prodotti non è presunto abusivo; si applica un test a tre fattori (mercato di leva importante e non sostituibile, trattamento differenziale ingiustificato, probabile influenza sul comportamento degli utenti).

ix) **Test AEC non più primario per condotte non di prezzo**: il test "As Efficient Competitor" rimane lo standard per le condotte di prezzo, ma per le condotte non di prezzo -in particolare nei mercati digitali- la Commissione potrà fare affidamento su prove qualitative, barriere all'ingresso e impatto sull'innovazione, senza necessità di un'analisi price-cost.

x) **Efficienze di sostenibilità riconosciute per la prima volta**: le Linee Guida riconoscono esplicitamente i benefici di sostenibilità (riduzione di materie prime, processi meno inquinanti, riciclabilità) come efficienze valide ex art. 102 TFUE, incluse efficienze "extra-mercato" che si estendono oltre il mercato rilevante.

xi) **Allineamento con l'art. 101 TFUE nella difesa per efficienza**: la difesa per efficienza si avvicina all'analisi ex art. 101(3) TFUE, con riferimenti espliciti alle Linee Guida sugli accordi verticali e sulla cooperazione orizzontale, riducendo il divario tra i due regimi.

xii) **Documenti interni come prova centrale**: le Linee Guida sottolineano il ruolo delle comunicazioni e documenti strategici interni contemporanei come elementi probatori chiave -sia a carico che a scarico- rendendo la gestione documentale una priorità di compliance per le imprese dominanti.

xiii) **Nessuna guida sugli abusi sfruttatori**: le Linee Guida rimangono limitate alle sole condotte escludenti; sicché l'assenza di un quadro analitico anche per gli abusi sfruttatori (prezzi eccessivi, condizioni commerciali sleali) rappresenta una lacuna significativa, considerata la crescente frequenza di procedimenti in materia negli ultimi anni.

CYBER RESILIENCE

Cyber Resilience Act: nuovi obblighi di segnalazione per chi fornisce software

A partire dall'11.9.2026, il *Cyber Resilience Act* (Regolamento (UE) 2024/2847) impone a tutti i produttori, importatori e distributori di software e prodotti con elementi digitali -incluse le app gratuite- l'obbligo di segnalare le vulnerabilità attivamente sfruttate sia alle autorità governative competenti (CSIRT), sia all'ENISA, con tempistiche stringenti:

- a) allerta preventiva entro 24 ore,
- b) notifica formale entro 72 ore e
- c) relazione finale entro 14 giorni dalla disponibilità dell'aggiornamento di sicurezza.

L'obbligo si estende anche alle vulnerabilità presenti in componenti di terze parti integrati nel prodotto, anche se lo sfruttamento è avvenuto in un prodotto altrui.

In caso di vulnerabilità o incidenti gravi, gli utenti devono essere informati senza indebito ritardo per consentire l'adozione di contromisure tempestive. Questi obblighi si aggiungono -e non sostituiscono- a quelli già previsti dal GDPR e dalla NIS2.

Dall'11.12.2027 entreranno in vigore ulteriori requisiti tecnici di sicurezza e l'obbligo di marcatura CE, nonché l'obbligo di fornire aggiornamenti di sicurezza gratuiti per almeno cinque anni.

Le sanzioni per violazione possono raggiungere 15 milioni di euro o il 2,5% del fatturato globale, oltre al rischio di azioni collettive da parte delle organizzazioni di tutela dei consumatori.

CONTRATTI

Abuso di dipendenza economica: non basta il solo squilibrio contrattuale

La Corte d'Appello di Milano ha recentemente precisato i requisiti necessari a configurare l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. n. 192/1998, chiarendo che un semplice squilibrio contrattuale non è sufficiente.

La Corte individua due condizioni cumulative.

La prima è la dipendenza economica: il contraente debole deve essere concretamente privo di alternative commerciali sul mercato, ad esempio per

aver adeguato investimenti e organizzazione in funzione di quel solo rapporto.

La seconda è l'abuso: deve sussistere una condotta arbitraria, contraria a buona fede, finalizzata non a perseguire un legittimo interesse commerciale, bensì ad appropriarsi del margine di profitto altrui.

La posizione dominante del contraente forte è un presupposto autonomo, che deve esistere al di fuori del mero contenuto delle clausole contrattuali: non può ricavarsi dal solo testo del contratto, ma deve radicarsi in una situazione di mercato preesistente.

La Corte ribadisce che lo squilibrio delle prestazioni non coincide con la mera sconvenienza economica del contratto: chi ha concluso un cattivo affare non può invocare l'abuso di dipendenza economica per sciogliersi dal vincolo (**Corte Appello Milano, sentenza n. 2147 del 13.7.2026**).

LAVORO

1. Smart working: niente licenziamento senza accordo scritto se il datore ha già tollerato la prassi

La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento disciplinare irrogato per assenza ingiustificata in nove giornate, ritenendo che il lavoratore stesse legittimamente prestando la propria attività in modalità agile.

La pronuncia affronta una questione pratica di sicuro interesse.

Per ritenere giustificata l'assenza è sufficiente uno scambio di e-mail per provare l'effettività dello smart working.

Il datore di lavoro che ha tollerato per mesi tale modalità di prestazione lavorativa non può successivamente invocare la mancanza di un accordo scritto come causa delle assenze ingiustificate (**Corte di Cassazione, sentenza n. 22622 del 2.7.2026**).

2. Buono pasto: matura dopo sei ore consecutive di lavoro

La Cassazione conferma che il buono pasto spetta a tutti i lavoratori che svolgano almeno sei ore consecutive di attività, a prescindere dalla durata della pausa e dall'articolazione dei turni. Il diritto matura in funzione dell'orario di lavoro, non della pausa stessa.

Nel caso esaminato, un'azienda ospedaliera aveva negato il beneficio agli infermieri turnisti che non avessero lavorato almeno otto ore, ma la Corte ha confermato la soglia di sei ore prevista dal CCNL Sanità e dal D.Lgs. 66/2003. L'indennità notturna percepita dai turnisti non assorbe né compensa il diritto alla mensa, trattandosi di voci di natura e funzione diverse.

L'organizzazione delle pause resta obbligo datoriale, da gestire attraverso un'opportuna calibrazione dei turni (**Cassazione civile, ordinanza n. 24866 del 31.8.2026**).

3. Licenziamento illegittimo: la scelta delle 15 mensilità fa perdere la NASpl

La Cassazione precisa i limiti del principio fissato dalle Sezioni Unite nel 2025: il diritto alla NASpl permane finché il rapporto di lavoro non sia stato effettivamente ripristinato, anche in caso di inerzia del lavoratore nell'esecuzione dell'ordine di reintegra.

Tuttavia, il diritto viene meno nel momento in cui il lavoratore esercita l'opzione per le 15 mensilità sostitutive della reintegrazione ex art. 18, c.3, St. lav.: tale scelta, essendo volontaria, determina una disoccupazione non più involontaria, incompatibile con la tutela previdenziale.

La sentenza annulla parzialmente la decisione impugnata, riconoscendo la NASpl solo fino all'esercizio dell'opzione (**Cassazione civile, sentenza n. 24981 del 3.9.2026**).

4. La deposizione testimoniale del dipendente può giustificare il licenziamento

La Cassazione stabilisce che dichiarazioni colpevolmente false rese da un lavoratore in qualità di testimone possono avere rilevanza disciplinare e giustificare il licenziamento, ove incidano sul vincolo fiduciario.

Il lavoratore-testimone è obbligato a dire la verità e non può essere sanzionato per aver reso una versione sfavorevole al datore o per

inesattezze; tuttavia, l'obbligo processuale non scrimina affermazioni prive di ragionevole base fattuale e lesive della reputazione aziendale.

La Corte ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che aveva escluso a priori ogni rilevanza disciplinare della testimonianza, senza svolgere alcuna verifica concreta sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla loro idoneità a integrare giusta causa di licenziamento (**Cassazione civile, ordinanza n. 25687 del 22.9.2026**).

PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. Decadenza per non uso della frazione italiana di un marchio internazionale

Con sentenza n. 12804 del 14.9.2026, la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ribadito le condizioni per la decadenza per non uso della frazione italiana di un marchio internazionale.

L'art. 121, c.1, CPI pone a carico del titolare la prova dell'uso effettivo del suo marchio o della porzione nazionale del marchio internazionale.

Tale uso deve essere concreto, reale, non meramente simbolico né sporadico, e deve testimoniare una presenza significativa sul mercato nel quinquennio rilevante, nel territorio italiano e per i prodotti registrati.

Ai fini della prova dell'uso effettivo, il Tribunale ha escluso la rilevanza di fatture e atti risalenti al 2008 e al 2014 (estranei al quinquennio), di screenshot privi di data e di documenti prodotti dopo la notifica dell'atto di citazione.

Le uniche prove utili, ovvero fatture per vendite in Italia tra maggio 2017 e maggio 2022 per un valore complessivo di circa € 2.500, sono state ritenute insufficienti, in assenza di qualsiasi investimento pubblicitario o promozionale a supporto del marchio sul mercato italiano.

Il Tribunale ha dunque accolto integralmente la domanda, pronunciando la decadenza per tutte le classi registrate e ordinando la trasmissione della sentenza all'UIBM ai sensi dell'art. 122, c.8, CPI (**Trib. Roma, Sezione Specializzata Impresa, sentenza n. 12804 del 14.9.2026**).

2. Fine dei provvedimenti cautelari "eterni" in materia di proprietà industriale e diritto d'autore

Il D.L. 100/2026, convertito dalla Legge 145/2026 e pubblicato in G.U. n. 183 dell'8.8.2026, elimina il regime della cosiddetta strumentalità attenuata dei provvedimenti cautelari in materia di tutela della Proprietà Intellettuale.

Fino ad oggi, infatti, i provvedimenti cautelari anticipatori (inibitorie, ordini di ritiro, divieti d'uso di marchio, ecc.) ottenuti in materia di brevetti, marchi e diritto d'autore potevano sopravvivere a tempo indeterminato anche senza l'avvio di un giudizio di merito, acquisendo una stabilità di fatto illimitata.

Questa disciplina è stata dichiarata incompatibile con la Direttiva 2004/48/CE dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 23.4.2026 resa nella causa C-132/25, che ha imposto all'Italia di garantire al destinatario del provvedimento il diritto di ottenerne la revoca in assenza di un accertamento pieno.

Il decreto modifica quindi l'art. 132 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e l'art. 162-bis della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941): se il giudizio di merito non è avviato nei termini perentori di legge (20 gg. lavorativi o 31 gg. di calendario) o si estingue dopo il suo avvio, i provvedimenti cautelari anticipatori sono dichiarati inefficaci.

L'inefficacia tuttavia non opera automaticamente, ma deve essere richiesta dalla parte destinataria entro il termine perentorio di 30 gg. dalla scadenza del termine per il merito o dall'estinzione del giudizio, a pena di decadenza.

Con le novità introdotte, chi ottiene la misura cautelare deve scegliere rapidamente se avviare il giudizio di merito o accettare il rischio che la controparte chieda l'inefficacia.

Rimane possibile concludere un accordo transattivo prima della scadenza dei termini, con clausole di rinuncia reciproca.

3. La validità del marchio anteriore deve persistere fino alla decisione sull'opposizione

Il Tribunale dell'Unione Europea ha chiarito un rilevante profilo temporale in materia di opposizioni: affinché possa essere accolta un'opposizione fondata sull'art. 8, par. 1, lett. b), Reg. UE n. 207/2009, il marchio anteriore deve essere valido non solo alla data di deposito della domanda contestata, ma anche alla data della decisione definitiva dell'EUIPO.

La controversia riguardava la domanda di marchio figurativo UE depositata dal richiedente nel 2014 e l'opposizione proposta dall'opponente sulla base di tre marchi figurativi spagnoli, poi dichiarati estinti dalle autorità giudiziarie spagnole nel 2023-2024, nel corso di un procedimento amministrativo particolarmente lungo, già oggetto di un precedente annullamento giudiziario nel 2018.

La sentenza del 2018 vincolava l'EUIPO unicamente quanto agli accertamenti effettivamente compiuti -la similarità almeno debole dei servizi- senza cristallizzare la situazione di fatto.

Gli eventi successivi, compresa l'estinzione definitiva dei marchi anteriori, costituiscono fatti nuovi che la commissione di ricorso era tenuta a considerare nella nuova valutazione del rischio di confusione.

Il Tribunale ha dunque richiamato il principio espresso con la sentenza della Corte di Giustizia UE, 5.2.2026, C-337/22 P, ritenendo indifferente la causa dell'estinzione: ciò che rileva è che, al momento della decisione, il diritto anteriore non sia più idoneo a svolgere la propria funzione essenziale di indicazione d'origine.

Un'opposizione volta a impedire la registrazione di un segno confondibile con un marchio non più protetto è dunque priva di oggetto (**Tribunale dell'Unione Europea, sentenza 9.9.2026 resa nella causa T-551/24**).

RESPONSABILITA' CIVILE

Regolamento PPWR - gli imballaggi in magazzino si considerano già "immessi sul mercato"

La Commissaria europea all'ambiente Jessika Roswall, in risposta scritta del 21.8.2026 all'interrogazione P-002934/2026, ha chiarito che la vendita di imballaggi a un distributore costituisce immissione sul mercato ai sensi del regolamento PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation (EU) 2025/40: dunque, anche le scorte conservate nel magazzino del distributore sono considerate già commercializzate.

Ne consegue che solo gli imballaggi non ancora immessi sul mercato entro il 12.8.2026 devono rispettare i nuovi requisiti del PPWR, senza obbligo di distruzione, rilavorazione o rietichettatura per le scorte esistenti.

Per gli imballaggi privi delle informazioni obbligatorie (identificazione unica, nome e indirizzo del produttore), sarà sufficiente fornire tali dati tramite un documento allegato.

Il PPWR non prevede alcuna data limite per la vendita delle scorte non conformi.

In caso di non conformità riscontrata dalle autorità di vigilanza, la Commissione raccomanda di richiedere misure correttive all'operatore prima di adottare provvedimenti più restrittivi (divieto di immissione, ritiro o richiamo).

Infine, la Commissione invita le autorità nazionali ad adottare, nella fase iniziale, un approccio di accompagnamento delle imprese, privilegiando informazione e piani di adeguamento con tempistiche ragionevoli.

RESPONSABILITA' 231

1. Inefficace il Modello 231 troppo generico

La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di controllo giudiziario ex art. 34-bis D.Lgs. 159/2011 avanzata da una società sospettata di infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il punto centrale è l'ineffettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Secondo la Suprema Corte, il Modello era generico e meramente formale, ovvero privo di dati concreti, sprovvisto di obblighi precisi sui criteri di selezione dei partner commerciali e carente sia sui poteri e i criteri di nomina dell'Organismo di Vigilanza sia sul controllo dell'operato degli amministratori.

In sostanza, il documento non concretizzava protocolli e procedure idonei a prevenire la commissione di reati.

Dunque, un Modello 231 troppo generico impedisce all'impresa di accedere agli strumenti premiali previsti dalla normativa antimafia, come il controllo giudiziario, che consente la prosecuzione dell'attività sotto supervisione.

La Corte ha così riaffermato il principio secondo cui un Modello efficace non può ridursi a un adempimento burocratico: deve fondarsi su una reale analisi dei rischi (*risk assessment*) calata nelle specificità concrete dell'impresa, pena la perdita di qualsiasi efficacia esimente o premiale (**Corte di Cassazione penale, sentenza n. 31505 del 17.8.2026**).

2. IA e responsabilità 231: nuove regole per le aziende

Il 30.9.2026 entrano in vigore le previsioni contenute nel D.Lgs. 160/2026 in materia di responsabilità degli enti per illeciti commessi attraverso l'uso dell'Intelligenza Artificiale.

In particolare, diventa operativo l'ampiamiento dei reati-presupposto ex D.Lgs. 231/2001 legati all'uso dell'intelligenza artificiale, con l'introduzione dell'art. 25-bis legato al reato, pure di nuova introduzione, di omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio (art. 437-bis c.p.).

Il nuovo art. 437-bis c.p., rubricato *"Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi"* così recita: *"Chiunque omette di adottare le misure tecniche di sicurezza, previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione, l'immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento dei sistemi ovvero omette di adottare misure di sorveglianza umana è punito con la reclusione da uno a cinque anni, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da due a otto anni.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi indicati al primo comma, altera sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio è punito, qualora dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale, con la reclusione da due a sei anni. Qualora dal fatto derivi un pericolo per la sicurezza dello Stato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se taluno dei fatti previsti dal comma primo è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.

L'utilizzatore professionale di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana è punito con le pene previste dal primo comma, primo e secondo periodo, qualora da tale omissione derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato".

Le imprese sono dunque chiamate ad aggiornare i propri Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) per evitare sanzioni pecuniarie da 600 a 1.000 quote e sanzioni interdittive.

SOCIETA'

Riforma delle sanzioni amministrative
per le società quotate (TUF)

Il D.Lgs. 128/2026, in vigore dal 7.8.2026, ha introdotto il patteggiamento amministrativo con Consob e Banca d'Italia per le violazioni del TUF - Testo

Unico della Finanza, con riduzione delle sanzioni fino a un quinto del massimo edittale e rateizzazione da 3 a 30 rate mensili.

Stop, dunque, alle sanzioni automatiche comminate alle società quotate e ai relativi esponenti aziendali per violazioni formali o di impatto di scarso rilievo sulla stabilità del mercato.

La riforma organica del sistema sanzionatorio del TUF ha infatti l'obiettivo della prevenzione, proporzionalità e riduzione del contenzioso, attraverso il "patteggiamento amministrativo", un meccanismo di definizione negoziata che consente di concordare con Consob o Banca d'Italia l'entità di sanzioni ridotte.

ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare agsz@agszavvocati.it. La nostra informativa privacy è consultabile sul sito www.agszavvocati.it
